

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 2 luglio 2010;
- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la corrente stagione sportiva, anche in deroga all'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle vigenti disposizioni FIFA per la protezione dei minori;

h a d e l i b e r a t o

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2010/2011 che, alla data del 30 giugno 2010, avevano più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare soltanto un calciatore cittadino di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., proveniente dall'estero, a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. (i) che si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che sia svincolato per contratto scaduto al 30.06.2010 o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..

Il calciatore di cui alla lettera (i) non potrà tesserarsi per la sua precedente società nella medesima stagione sportiva, mentre il calciatore di cui alla lettera (ii), potrà tesserarsi per altre società italiane nella medesima stagione sportiva, qualora vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. (i) che si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che sia svincolato con contratto scaduto al 30.06.2010 o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2010/2011 che, alla data del 30 giugno 2010, non avevano calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avevano uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2010/2011 che, alla data del 30 giugno 2010, avevano due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi

proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. (i) che si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che sia svincolato per contratto scaduto al 30.06.2010, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.

Il calciatore di cui alla lettera (i) non potrà tesserarsi per la sua precedente società nella medesima stagione sportiva, mentre il calciatore di cui alla lettera (ii), potrà tesserarsi per altre società italiane nella medesima stagione sportiva, qualora vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. (i) che si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che sia svincolato con contratto scaduto al 30.06.2010 o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2010/2011 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2010/2011, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella corrente stagione sportiva i Campionati di 1<sup>a</sup> Divisione e 2<sup>a</sup> Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2<sup>a</sup> Divisione che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2009/2010.

F) Fatto salvo quanto previsto alla lettera A) e B) per i calciatori in scadenza di contratto al 30.06.2010, le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30.06.2010 in Italia per società professionistiche, ferma restando l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che:

- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia di tesseramento dei minori emanate dalla FIFA.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Le presenti disposizioni si applicano con riferimento alla stagione sportiva 2010/2011.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2010

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete